

\*\*\*\*\*  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
DIRETTORE SANITARIO/AZIENDALE


Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE**

N. 620 del 28 MAR. 2014

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 30 MAR. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Filipponeri Cascone

*Filipponeri Cascone*

Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Proc. Pen. n. 456/2013 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa. Rimborso spese processuali ex art. 25 CCNL dirigenza medica al dipendente matr. 6742

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

D.ssa Giovanna Di Stefano

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 28 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOPTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Visti gli atti del procedimento penale n.456/13 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa a carico del dipendente matr.271, indagato in ordine al reato p.e p. dall'art. 589 c.p. ;

Preso atto del decreto di archiviazione n.2058/13 R.G.GIP che, ritenuta l'infondatezza della notizia di reato a carico del sanitario, dispone la chiusura del procedimento de quo;

Preso atto dell'istanza con la quale il dipendente, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti richiede il rimborso delle spese legali , analiticamente documentate con la parcella del Difensore per complessivi €. 2.160,00, comprensivi di oneri contributivi e fiscali come per legge, nonché delle spese connesse all'assistenza medico-legale, ammontanti a €.2.311,92, giusta fattura n.30/2014 del consulente tecnico di parte;

Considerato che è giurisprudenza costante e riconosciuta garantire una piena ed effettiva tutela al dipendente costretto a sopportare i danni di natura patrimoniale – le spese del giudizio, rivelatosi poi infondato – connessi all'espletamento delle proprie funzioni o all'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

Considerato altresì che lo spirito della norma in esame rappresenta l'espressione di un principio generalissimo e fondamentale dell'ordinamento amministrativo, in base al quale si consente all'Amministrazione di intervenire e contribuire alla difesa di un proprio dipendente che sia imputato in un processo penale soltanto nel caso in cui sussista un diretto interesse dell'amministrazione stessa in proposito, interesse che può essere riconosciuto solo nell'ipotesi in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed imputabile ad essa Amministrazione, e sempre che non vi sia conflitto d'interessi col dipendente medesimo ( TAR Toscana Firenze Sez. I n.982/2013; C. dei Conti Veneto Sez. contr. Parere 05.04.2012);

Considerato che, per ciò che attiene all'ammontare delle spese di giudizio sostenute dal dipendente e rimborsabili, anche qui giurisprudenza costante sostiene che queste debbano essere limitate alle spese legali ammesse dalla legge (Cons. Stato comm.spec.n.4/96);

Richiamata la procedura emanata dall' azienda con nota prot.n.23199/04 per disciplinare l'accesso al patrocinio ed al rimborso delle spese legali in applicazione della superiore disposizione contrattuale;

Verificato che le voci di spesa documentate sono contenute nei limiti del valore medio previsto con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140;

Ritenuto di poter assumere a carico del bilancio di questa Amministrazione, nel rispetto della richiamata normativa, l'importo complessivo di €. 4.471,92;

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Procedere, ex art. 25 del vigente CCNL della dirigenza medica del servizio sanitario nazionale, al rimborso delle spese processuali, sostenute dal dipendente matr. 6742, indagato in ordine al reato p.e p. dall'art. 589 c.p. nel procedimento penale 456/13 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa , definito con decreto di archiviazione n. n.2058/13 R.G.GIP ;

Imputare il complessivo costo di €.4.471,92 sul CE 502020121 aut. n. dell'esercizio finanziario in corso;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	Ed 10		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
